



COMUNE DI CARCARE
Provincia di Savona

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20 dicembre 2017

Indice

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo	1
<i>Oggetto del Regolamento</i>	
Articolo	2
<i>Definizioni</i>	
Articolo	3
<i>Classificazione dei rifiuti</i>	
Articolo	4
<i>Campo di applicazione ed esclusioni</i>	
Articolo	5
<i>Competenze del Comune</i>	

TITOLO 2 GESTIONE RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE
--

Articolo	6
<i>Metodologie di raccolta dei rifiuti</i>	
Articolo	7
<i>Modalità di conferimento</i>	
Articolo	8
<i>Contenitori e dotazioni per la raccolta “porta a porta”</i>	
Articolo	9
<i>Posizionamento dei contenitori di medie e grandi dimensioni (utenze condominiali e non domestiche)</i>	
Articolo	10
<i>Stazione ecologica intercomunale</i>	
Articolo	11
<i>Raccolta differenziata delle frazioni cartacee</i>	

Articolo	12
<i>Raccolta differenziata del vetro e delle lattine</i>	
Articolo	13
<i>Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica</i>	
Articolo	14
<i>Raccolta differenziata della frazione verde</i>	
Articolo	15
<i>Raccolta differenziata della frazione organica</i>	
Articolo	16
<i>Raccolta differenziata delle pile</i>	
Articolo	17
<i>Raccolta differenziata dei medicinali scaduti</i>	
Articolo	18
<i>Rifiuti ingombranti</i>	
Articolo	19
<i>Compostaggio domestico</i>	
Articolo	20
<i>Rifiuti elettrici ed elettronici</i>	
Articolo	21
<i>Rifiuti inerti e altre tipologie che non sono raccolte dal Gestore</i>	
Articolo	22
<i>Rifiuti provenienti da attività cimiteriale</i>	
Articolo	23
<i>Operazioni di raccolta</i>	
Articolo	24
<i>Trasporto</i>	
Articolo	25
<i>Attività non continuative</i>	

<p style="text-align: center;">TITOLO 3 SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO</p>
--

Articolo	26
<i> Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento</i>	
Articolo	27
<i> Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati</i>	
Articolo	28
<i> Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo</i>	
Articolo	29
<i> Contenitori portarifiuti</i>	
Articolo	30
<i> Mercati</i>	
Articolo	31
<i> Manifestazioni temporanee ed eventi</i>	
Articolo	32
<i> Spettacoli viaggianti</i>	
Articolo	33
<i> Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali</i>	
Articolo	34
<i> Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti</i>	
Articolo	35
<i> Cantieri su aree pubbliche e private</i>	
Articolo	36
<i> Aree verdi private e terreni non utilizzati</i>	
Articolo	37
<i> Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti</i>	

TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo	38
<i> Controllo del corretto conferimento dei rifiuti</i>	
Articolo	39
<i> Vigilanza</i>	

Articolo	40
<i>Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili</i>	
Articolo	41
<i>Amministrazione degli stabili</i>	
Articolo	42
<i>Controllo della popolazione degli animali allo stato libero</i>	
Articolo	43
<i>Cave e frantoi</i>	
Articolo	44
<i>Sgombero della neve</i>	
Articolo	45
<i>Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni</i>	
Articolo	46
<i>Sanzioni</i>	
Articolo	43
<i>Norma transitoria</i>	

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

<p style="text-align: center;">TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE</p>

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Carcare, ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., della L.R. 21/06/1999, n. 18 e s.m.i., della L.R. 24/02/2014, n. 1 e s.m.i., conformemente ai documenti di programmazione regionali e provinciali di settore.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
 - e) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste dalla vigente legislazione.

Art. 2
Definizioni

1. Per **Comune** s'intende l'Amministrazione Comunale di Carcare nell'espletamento di tutte le proprie competenze inerenti il presente Regolamento.
2. Per **rifiuto** s'intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. Per **produttore** s'intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
4. Per **detentore** s'intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
5. Per **utenza** s'intende il produttore o il detentore di rifiuti.
6. Per **utenze domestiche** s'intendono le famiglie o i singoli residenti e quelli dimoranti anche solo saltuariamente nel territorio del Comune di Carcare.
7. Per **utenze non domestiche** s'intendono gli enti pubblici, le comunità, le attività commerciali, industriali, agricole, professionali, le associazioni e gli altri enti pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, ecc. e le attività produttive di beni e servizi in genere che sono serviti in forza dell'assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti dagli stessi prodotti.

8. Per **gestione** s'intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
9. Per **gestore del servizio (di igiene urbana)** s'intende l'Azienda che effettua le operazioni di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, nonché tutte le operazioni di igiene urbana.
10. Per **raccolta** s'intende l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
11. Per **raccolta porta a porta** s'intende l'asporto dei rifiuti da parte dell'operatore, direttamente dal domicilio del produttore e/o del detentore.
12. Per **raccolta stradale** s'intende l'asporto dei rifiuti da parte dell'operatore mediante lo svuotamento di cassonetti di prossimità dislocati sul territorio comunale
13. Per **raccolta differenziata** s'intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
14. Per **smaltimento** s'intendono le operazioni previste all'allegato B Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
15. Per **recupero** s'intendono le operazioni previste all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
16. Per **spazzamento** s'intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
17. Per **stoccaggio** s'intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte Quarta.
18. Per **deposito temporaneo** s'intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
 - c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
 - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
19. Per **luogo di produzione** dei rifiuti s'intende uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
20. Per **bonifica** s'intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
21. Per **messa in sicurezza** s'intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

22. Per **combustibile da rifiuti** s'intende il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche;
23. Per **compost** da rifiuti s'intende il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche;
24. Per **rifiuti a matrice organica** s'intendono i rifiuti ad alto tasso di umidità e di materiale organico (es. residui alimentari e ortofrutticoli) e comunque conferibili presso impianti di compostaggio;
25. Per **Autorità d'ambito territoriale ottimale** s'intende l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 3 **Classificazione dei rifiuti**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali", e secondo le caratteristiche di pericolosità, in "pericolosi" e "non pericolosi", come classificati dall'art. 184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. **Sono rifiuti speciali:**
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti;
 - n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
4. **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 4

Campo di applicazione ed esclusioni

1. Sono disciplinati dal presente regolamento tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale e precisamente: Rifiuti Urbani, Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Urbani Ingombranti, Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.
2. L'applicazione della tassa/tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati è disciplinata da apposito Regolamento adottato dal Comune.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla Legge 13/07/1966, n. 615 e dal D.Lgs. 152/2006 e relativi regolamenti di attuazione);
 - b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.Lgs. 17/03/1995, n. 230);
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ;
 - e) alle acque di scarico (disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso;
 - g) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - h) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
 - i) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
 - j) alle attività di recupero effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Art. 5

Competenze del Comune

- a) Il Comune, nelle forme previste dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed al recupero in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ne disciplina la gestione attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c) il potere di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, con idonea deliberazione consiliare resta al Comune, ai sensi delle attuali normative nazionali e regionali, fino all'emanazione dei criteri quali-quantitativi di assimilazione da parte dello Stato, come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - d) il Comune esprime il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Provincia;
 - e) che nelle forme previste dalla Legge sia possibile istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.

TITOLO 2

GESTIONE RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 6

Metodologie di raccolta dei rifiuti

Nel territorio comunale la raccolta dei rifiuti urbani è effettuata con la modalità “porta a porta”, tale metodo di raccolta prevede:

- l'utilizzo esclusivo da parte dell'utente delle dotazioni fornite dal gestore (contenitori dedicati per la frazione umida, il secco indifferenziato, la carta ed il cartone, il vetro e gli imballaggi di metallo; sacchetti per la plastica; bidoni carrellati dedicati per specifiche utenze condominiali e non domestiche);
 - lo stazionamento di tali dotazioni all'interno degli spazi d'uso privati che non siano aperti al pubblico;
 - l'esposizione delle stesse dotazioni da parte del proprietario o dei condomini, in solido fra loro, sul fronte strada, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere riportati dall'utente all'interno del confine di proprietà, nell'arco della stessa giornata;
 - che i contenitori e i sacchetti su suolo pubblico devono essere posizionati in corrispondenza del numero civico del condominio/abitazione o dell'utenza non domestica di appartenenza, oppure del punto concordato col Gestore del servizio, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe;
2. In qualunque momento, i contenitori ed i sacchetti potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e/o da personale allo scopo incaricato, per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali, oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.
 3. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col metodo “porta a porta” sono forniti a cura del Gestore del servizio di raccolta ad ogni singola utenza. La dotazione di contenitori deve soddisfare le esigenze dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti. Per quanto concerne gli imballaggi in plastica le utenze saranno dotate di sacchetti dedicati: è vietato l'utilizzo di sacchetti di tipologia diversa, che non verranno ritirati dal gestore. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza ed anzi verrà sanzionato, ai sensi delle successive norme, l'utilizzo di contenitori e sacchetti diversi da quelli forniti in dotazione.
 4. Alle utenze non domestiche saranno forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, la produzione di rifiuti ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.
 5. Nel caso di utenze non domestiche operanti all'interno di condomini, per motivi logistici, sarà consentito l'uso dei contenitori destinati alle utenze domestiche, mentre i negozi e le attività posti al piano terreno, con accesso diretto sul fronte strada/cortile, saranno dotati di contenitori individuali.

Art. 7

Modalità di conferimento

1. Tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti sono obbligati a conferire in modo separato tutte le diverse frazioni di rifiuto.
2. I rifiuti urbani devono essere conferiti con le modalità e i tempi comunicati dall'Amministrazione, in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o nocimento, fastidio o rischio per la salute.
3. E' fatto divieto negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento dovranno essere chiuse.
4. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti, ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
5. È vietato l'incendio dei rifiuti sia sulle aree pubbliche che su quelle private.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani indifferenziati devono essere depositati all'interno dei contenitori solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
7. Qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare sacchi in modo che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
8. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità di seguito specificate:
 - ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale è destinato, in modo da agevolare il conferimento. Gli imballaggi in plastica dovranno essere raccolti negli appositi sacchi (o nei contenitori condominiali e per utenze non domestiche) che verranno distribuiti a cura del Gestore del servizio;
 - è vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato. E' vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati;
 - per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
9. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere sistemati a cura del Gestore del servizio presso scuole, uffici ed enti pubblici, centri direzionali.
10. Sono raccogliibili in modo differenziato le seguenti frazioni di rifiuti, con le seguenti modalità operative:
 - la frazione umida, racchiusa negli appositi sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile, dovrà essere conferita nei contenitori dedicati;
 - la carta e il cartone dovranno essere ridotti il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) o legati in balle o pacchetti ;
 - gli imballaggi in plastica, dovranno essere appiattiti e ridotti al minimo volume;
 - la carta e il cartone, il vetro e i contenitori in metallo dovranno essere introdotti negli appositi contenitori senza essere contenuti in sacchetti di plastica;
 - i contenitori in materiale metallico non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose.
11. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite, con il consenso del Comune, dal Gestore del servizio che fornirà ai produttori di tali rifiuti tutte le indicazioni per poterne usufruire. I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, che hanno necessità di organizzare raccolte personalizzate al di fuori del regolare circuito e delle condizioni di raccolta, dovranno concordare le relative tariffe con il Gestore.

12. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 18 del presente regolamento.
13. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
14. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 21 del presente regolamento.
15. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione misti ad acque provenienti da usi civili.

Art. 8

Contenitori e dotazioni per la raccolta "porta a porta"

1. Tutti i contenitori e le dotazioni sono forniti all'utenza e da questa devono essere correttamente tenuti e conservati, non devono essere manomessi e devono essere restituiti all'Amministrazione, che ne rimane titolare della proprietà, con le modalità stabilite nel Contratto di servizio.
2. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato.
3. In caso di furto o incendio il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione di istanza da parte dell'utenza contenente la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione o distruzione del contenitore.
4. Al fine di agevolare la separazione dei rifiuti da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per ogni singola frazione merceologica saranno chiaramente distinguibili dalla forma o dal colore degli stessi e dovranno riportare chiare indicazioni per evitare il conferimento di frazioni non accettabili. I contenitori condominiali e/o delle utenze non domestiche devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati.
5. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di conferire i propri rifiuti debitamente differenziati nei contenitori che saranno forniti secondo le modalità fissate dall'Amministrazione all'interno degli stabili negli spazi idonei.
6. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza sarà tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. È consentito all'utenza di avanzare richiesta per contenitori di diversa dimensione, da inoltrarsi presso il Gestore del servizio, che provvederà previa verifica e compatibilmente con le necessità tecniche derivanti da tale sostituzione.
7. I rifiuti, provenienti dallo sfalcio delle erbe e degli arbusti delle aree private e dallo scarto degli orti domestici, saranno raccolti in contenitori carrellati e numerati, che saranno consegnati a chi ne farà richiesta al Comune. L'utente dovrà tenere il contenitore nella proprietà privata ed esporlo esclusivamente per lo svuotamento, seguendo il calendario che sarà allegato alla consegna. È fatto divieto di richiudere i rifiuti in sacchi di plastica o altro. È vietato smaltire i rifiuti vegetati nei contenitori dedicati ai rifiuti indifferenziati o alla raccolta differenziata. Chi ritiene di non utilizzare il servizio in argomento potrà riciclare i rifiuti all'interno di compostiere e riutilizzarli nel terreno di proprietà.

Art. 9
Posizionamento dei contenitori di medie e grandi dimensioni
(utenze condominiali e non domestiche)

1. Nei condomini ove non è logisticamente possibile effettuare la raccolta con i contenitori familiari e per le utenze non domestiche che lo necessitano, il Gestore collocherà batterie di contenitori di dimensioni maggiori al posto dei kit individuali, che il condominio ed i condomini sono tenuti a ricevere ed ubicare in spazio privato. Detti contenitori sono collocati in ambiti privati e su superfici piane e pavimentate. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo. Nelle nuove edificazioni devono essere previste aree di pertinenza private destinate al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. In caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, le aree di pertinenza condominiale degli edifici esistenti destinate a verde o ad altri usi possono essere in parte pavimentate ai sensi dell'art. 21, comma 1, e all'art. 6 della Legge Regionale 06.06.2008 n. 16 e s.m.i..
2. Gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori da parte del privato;
 - la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
 - lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
 - il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private;
 - i contenitori non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi.
3. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista impossibilità tecnica di collocazione in area privata, da verificarsi a cura del personale tecnico comunale e/o dai tecnici del gestore del servizio di raccolta, i contenitori di medie e grandi dimensioni potranno essere sostituiti con singole dotazioni fornite a ciascun utente.
4. Per le utenze non domestiche, al fine di favorire le specifiche raccolte differenziate attivate per tali utenze (cartoni per le utenze commerciali, vetro per gli esercizi pubblici), il Gestore collocherà in accordo con tali utenze specifici contenitori dedicati per tali raccolte che saranno collocati in ambiti privati e dovranno essere esposti su suolo pubblico nei giorni previsti dalla raccolta.

Art. 10
Centro di raccolta intercomunale

1. L'accesso, le tipologie di rifiuti ammesse, le modalità di conferimento, gli obblighi e le responsabilità riguardanti l'utilizzo del centro di raccolta è stabilito dal "Regolamento per la gestione del centro di raccolta intercomunale sito in Comune di Carcare", approvato con Delibera del Consiglio Comunale.

Art. 11
Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee (giornali, riviste, contenitori in carta o cartone, ecc.) avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" e con cassonetti condominiali.

2. Per utenze non domestiche selezionate è istituita una raccolta porta a porta degli imballaggi di cartone. Il cartone deve essere conferito dagli utenti piegato e confezionato ordinatamente, al fine di ridurre il volume.
3. Deve essere rispettato il calendario di svuotamento concordato tra il Gestore del Servizio e l'Amministrazione e divulgato agli utenti.
4. Gli imballaggi di grandi dimensioni (scatoloni in cartone) devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.
5. Cartoni di grandi dimensioni, che non possono essere conferiti nell'apposito contenitore, possono essere recapitati al centro di raccolta rifiuti con le modalità previste dal relativo regolamento.

Art. 12

Raccolta differenziata del vetro e degli imballaggi in metallo

1. La raccolta differenziata del vetro (bottiglie) e degli imballaggi e di piccoli oggetti in metallo avviene con il sistema di raccolta domiciliare porta a porta.
2. Per gli utenti gestori degli esercizi pubblici, ristoranti, mense, ecc. che somministrano bevande è istituita la raccolta porta a porta bisettimanale dei contenitori in vetro e imballaggi metallici, che dovranno essere conferiti nei cassonetti carrellati forniti e distribuiti dal Gestore del servizio.
3. Deve essere rispettato il calendario di svuotamento concordato tra il Gestore del Servizio e l'Amministrazione.
4. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori in vetro e in metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
5. I rifiuti di vetro e di metallo, che non rientrano nella categoria degli imballaggi, devono essere conferiti al centro di raccolta rifiuti con le modalità previste dal relativo regolamento.

Art. 13

Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (imballaggi in plastica di ogni genere, flaconi, bottiglie, bicchieri, piatti, ecc.) purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con il sistema di raccolta domiciliare porta a porta.
2. Deve essere rispettato il calendario di svuotamento concordato tra il Gestore del Servizio e l'Amministrazione e gli imballaggi devono essere conferiti nei sacchi forniti dal gestore. Per alcune utenze non domestiche, individuate dal Gestore, può essere prevista la raccolta con cassonetti carrellati.
3. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
4. Imballaggi di grandi dimensioni, che non possono essere richiusi nell'apposito sacco, possono essere recapitati al centro di raccolta rifiuti con le modalità previste dal relativo regolamento.

Art. 14

Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde (sfalci del prato, scarti dell'orto e ramaglie) proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente mediante raccolta porta a porta.
2. Il Gestore del servizio fornirà alle utenze familiari che ne facciano richiesta un contenitore carrellato di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale, secondo il calendario allegato alla consegna. Il numero complessivo dei contenitori,

le modalità di esecuzione e le periodicità di svolgimento del servizio devono essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc..
4. Gli utenti che non sono dotati di contenitore carrellato o che debbano smaltire una quantità di verde superiore alla capacità del suddetto contenitore possono recapitarla al centro di raccolta rifiuti, con le modalità previste dal relativo regolamento
5. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
6. La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di compostaggio di fanghi e materiali lignocellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).
7. E' vietato bruciare la frazione verde nel centro abitato ed a distanza inferiore a 50 metri da edifici o strade; è parimenti vietato conferire la frazione verde nel rifiuto indifferenziato.

Art. 15

Raccolta differenziata della frazione organica

6. La raccolta differenziata della frazione organica (avanzi e scarti di cucina) avviene con il sistema di raccolta domiciliare porta a porta mediante la fornitura da parte del Gestore di un contenitore sottolavello arieggiato, un contenitore per l'esposizione sul luogo pubblico ed adeguati sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile.
7. Per gli utenti gestori degli esercizi pubblici, ristoranti, mense, ecc. che somministrano cibo è istituita la raccolta porta a porta bisettimanale dei rifiuti organici, che dovranno essere conferiti nei cassonetti carrellati forniti e distribuiti dal Gestore del servizio.
8. Deve essere rispettato il calendario di svuotamento concordato tra il Gestore del Servizio e l'Amministrazione.
9. Gli utenti devono utilizzare esclusivamente i sacchetti forniti dal Gestore o, comunque, sacchetti che riportino la dicitura biodegradabile e compostabile.

Art.16

Raccolta differenziata delle pile

1. Le pile e gli accumulatori usati sono raccolti separatamente ai sensi del D.Lgs. 20.11.2008 n. 188, attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, mediante la consegna ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori, oppure negli specifici contenitori installati dal Gestore del servizio in luoghi pubblici.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore deve porre a disposizione del pubblico uno spazio per poter collocare un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, fornito dal Gestore del Servizio, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 194/2003 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso, predisposto dal Gestore del servizio, al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di

fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenziando la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. Pile accumulatori esausti possono essere anche recapitati al centro di raccolta rifiuti con le modalità previste dal relativo regolamento.

Art. 17

Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore, fornito dal Gestore del Servizio e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere realizzati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati ed essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
4. I medicinali scaduti possono essere anche recapitati al centro di raccolta rifiuti con le modalità previste dal relativo regolamento.

Art. 18

Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, possono essere:
 - ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio;
 - recapitati al centro di raccolta rifiuti con le modalità previste dal relativo regolamento;
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005.
2. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Art. 19

Compostaggio domestico

1. Sarà incentivato il compostaggio domestico mediante la consegna di composter ai cittadini che ne faranno richiesta in numero da concordarsi tra l'Amministrazione comunale ed il Gestore del servizio.
2. Il soggetto interessato alla richiesta del composter, consegnato in comodato d'uso gratuito, compilerà un modulo col quale dichiara di praticare il compostaggio domestico e, per tutti coloro che aderiranno alla pratica, saranno organizzati specifici corsi.
3. Gli utenti sono tenuti al costante controllo dello stato di buon funzionamento del processo di compostaggio, onde evitare eventuali problemi legati all'autosmaltimento della frazione organica (presenza di cattivi odori, percolato, ecc.).
4. L'Amministrazione Comunale, in accordo col Gestore del servizio, potrà predisporre controlli e verifiche sul corretto utilizzo del composter.

5. L'Amministrazione Comunale potrà introdurre incentivi anche economici, mediante riduzioni tariffarie o altro dispositivo, al fine di incentivare l'utilizzo delle compostiere domestiche.

Art. 20

Rifiuti elettrici ed elettronici

1. I rifiuti elettrici ed elettronici provenienti da attività domestiche di norma possono essere:
 - ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio;
 - recapitati al centro di raccolta rifiuti con le modalità previste dal relativo regolamento;
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006.
2. Sono compresi tra i rifiuti elettrici ed elettronici a titolo esemplificativo:
 - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - televisori;
 - computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.
3. Per tutti i rifiuti eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose. rifiuti elettrici ed elettronici direttiva 2002/95/CE, direttiva 2002/96/CE, direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione n. 151 del 25/07/2005.

Art. 21

Rifiuti inerti e altre tipologie che non sono raccolte dal Gestore

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Gli utenti, che eseguono in proprio piccoli lavori edili di manutenzione ordinaria, possono conferire i rifiuti inerti al centro di raccolta rifiuti nella misura e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
3. Altri rifiuti urbani che non rientrano tra quelli raccolti dal Gestore (es.: vetro piano, abiti usati, oli vegetali e minerali esausti, pneumatici, ecc.) possono essere conferiti al centro di raccolta rifiuti con le modalità previste dal relativo regolamento.

Art. 22

Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".

2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.Lgs. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
4. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti, del Gestore delle strutture cimiteriali e dall'ASL.
5. Gli scarti vegetali prodotti nel cimitero comunale dovranno essere conferiti in appositi contenitori collocati all'interno dal Gestore del servizio, separati da ogni altro materiale: carta, nylon, ecc. E' vietato gettare i rifiuti vegetali nei contenitori dei rifiuti urbani indifferenziati.

Art. 23 **Operazioni di raccolta**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi; la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario concordato tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore del Servizio, nel rispetto dei criteri indicati nel presente regolamento e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Appalto e sarà osservata la frequenza di raccolta secondo il calendario che verrà consegnato agli utenti all'inizio di ogni anno e ad ogni variazione temporale.
2. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
3. La raccolta è effettuata in orario diurno, di regola a partire dalle ore 6.00.
4. È fatto obbligo ai cittadini, interessati dalla raccolta porta a porta, di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, e di ricollocare i contenitori all'interno delle aree pertinenziali private una volta svuotati.
5. I contenitori o i sacchetti dei rifiuti devono essere esposti la sera precedente al giorno di raccolta come indicato nel calendario per ciascuna tipologia di rifiuto e, comunque, non più tardi delle ore 6,00 del giorno previsto per la raccolta. Essi dovranno essere debitamente ritirati una volta svuotati dal Gestore.

Art. 24 **Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
 - all'accesso alle zone a traffico limitato ed alle isole pedonali;
 - alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che, in linea di massima, è stabilito in 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili, oggetto di raccolte differenziate.

Art. 25

Attività non continuative

1. Gli organizzatori di eventi e manifestazioni temporanee, devono comunicare all'Amministrazione Comunale e al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di almeno 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio. I costi del servizio sono a carico degli organizzatori fatto salvo quanto previsto nel contratto di servizio con il Gestore.
2. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti, i provvedimenti di autorizzazione all'utilizzo di aree pubbliche o di uso pubblico per manifestazioni ed eventi devono essere trasmessi all'Ufficio Ambiente ed al Gestore del servizio almeno dieci giorni prima dell'avvio della manifestazione allegando il programma dell'iniziativa.
3. Nell'autorizzazione dovranno essere specificate le aree che verranno utilizzate, il soggetto che effettuerà le opere di pulizia (l'organizzatore dell'evento o il Gestore del servizio) ed a chi spetta l'onere della spesa.
4. Anche per tali attività la raccolta deve prevedere forme di conferimento differenziato dei rifiuti, salvo che l'organizzatore dimostri che la differenziazione risulta tecnicamente ed economicamente impossibile.

<p style="text-align: center;">TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO</p>

Art. 26

Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 27, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:
 - spazzamento manuale e meccanizzato strade pubbliche;
 - raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza ed una frequenza definita dal contratto di servizio con il Gestore.
2. Il Gestore del servizio, nel rispetto del contratto d'appalto, organizza servizi di:
 - pulizia stradale, dei monumenti, dei sottopassi e dei sovrappassi, pulizia delle attrezzature ludiche e dell'arredo urbano, delle fontane e delle fontanelle, pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
 - diserbo stradale;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sul suolo pubblico, realizzata tramite le competenti strutture sanitarie cittadine.

3. Il Gestore del servizio provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Art. 27

Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato:
 - gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;
 - depositare presso i cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività commerciali, ovvero rifiuti provenienti da attività agricole, agro-industriali e da lavorazioni in genere;
 - esporre sulla via pubblica contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, ovvero utilizzando contenitori e/o sacchetti non in dotazione; laddove il servizio di raccolta avviene mediante sistema di cassonetti condominiali è vietato abbandonare rifiuti a lato degli stessi cassonetti.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge e/o dal contratto d'appalto.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, può emettere specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento e ad eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatta salva l'applicazione delle specifiche norme in materia.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Art. 28

Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di strada e/o marciapiede sia rialzato che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la lunghezza dell'esercizio ed ampiezza non

inferiore a metri 1,50 oppure del marciapiede, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi compresi quelli sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3 e 4 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4 e 6 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e degli spazi assoggettati ad uso pubblico e di non rendere disagevole o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Art. 29

Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati sul territorio appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia da parte del Gestore del servizio.
2. I contenitori portarifiuti sono installati dall'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione stessa.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi previo accordi con il Comune e comunque, nel rispetto delle normative del Codice della Strada.
5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
6. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con il Gestore del servizio.

Art. 30

Mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento.
2. Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal Gestore del servizio per

ciascun mercato preventivamente e concordate con il Comune, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati. Fatta salva l'individuazione di una diversa modalità da parte del Gestore e del Comune, l'operatore dovrà distintamente impilare, sullo spazio della propria piazzola lasciata libera, le diverse tipologie di rifiuto oggetto della raccolta differenziata (carta e cartone, imballaggi in plastica, lattine) per i rifiuti indifferenziati saranno collocati appositi cassonetti. Sarà cura del gestore del servizio raccogliere in loco le diverse frazioni di rifiuto così separate.

3. Al termine dell'attività di vendita gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati, fiere occasionali e spettacoli viaggianti, autorizzati e comunicati al Gestore del servizio ai sensi dell'articolo 25. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Gestore del servizio ai diretti interessati.

Art. 31

Manifestazioni temporanee ed eventi

1. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione conferendo i rifiuti negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio.
2. La raccolta deve essere organizzata in modo da privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti e secondo le modalità di volta in volta previste ovvero, in mancanza, secondo le modalità previste per le aree mercatali.
3. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.
4. Gli organizzatori degli eventi sono tenuti a restituire le aree perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
5. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per le attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

Art. 32

Spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi e che prenderanno diretti accordi con il Soggetto Gestore del Servizio. In caso di mancato versamento di tali oneri verrà emessa ordinanza ingiunzione, da parte del Comune o del Soggetto Gestore, con l'applicazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento.

Art. 33

Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pubblico e di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2, articolo 184, del D.Lgs. 152/2006.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/CE del 21/10/2009 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Art. 34

Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.
3. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini (predisposti per finalità elettorali, pubblicitarie, ecc.) per le strade pubbliche o aperte al pubblico, a mano o tramite veicoli, anche aerei. E' inoltre proibito depositare i volantini sugli autoveicoli in sosta. I volantini possono essere distribuiti direttamente a mano delle persone interessate, nelle cassette della posta, oppure lasciati all'interno di esercizi commerciali e pubblici, previo il consenso del gestore.

Art. 35

Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso di costruire o ad altra autorizzazione che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conservare presso il cantiere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei materiali suddetti con l'indicazione dell'impianto di riciclaggio e smaltimento presso cui sono stati conferiti.

Art. 36

Aree verdi private e terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.
2. Le aree verdi private, situate nel centro urbano, devono essere periodicamente falciate in modo tale da evitare lo sviluppo incontrollato di erbe infestanti e di rovi.

Art. 37

Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in caso di dolo o colpa, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.
4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza pubblici ravvisino elementi di nocimento, fastidio o rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici del Comune e/o del Gestore dei servizi di raccolta.
6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della

Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Controllo del corretto conferimento dei rifiuti

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato dal personale all'uopo incaricato dal Gestore del servizio nel rispetto della normativa vigente. Il personale incaricato provvederà a segnalare per iscritto all'Amministratore di condominio o alla Proprietà le violazioni rilevate. Dopo il primo avviso, perdurando le violazioni, il Gestore provvederà ad informare l'Amministrazione per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
2. Devono essere effettuati controlli selettivi e non generalizzati dei materiali conferiti nei contenitori della raccolta differenziata, al fine di verificare l'effettiva compatibilità del rifiuto con la scelta del contenitore e per assumere informazioni volte all'identificazione del trasgressore ed emettere la relativa sanzione.
3. Il Gestore provvede con mezzi idonei alla corretta e puntuale informazione nei confronti degli utenti sulle modalità di controllo previste e sulle modalità di raccolta nelle varie zone del territorio comunale e ad adeguare tempestivamente il servizio, anche in relazione a numero e volume dei contenitori, a seconda delle richieste provenienti dagli utenti e dall'Amministrazione Comunale, opportunamente verificate dagli operatori del servizio in ottemperanza a quanto previsto nel Contratto di appalto.

Art. 39

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Locale, a personale dell'Azienda Sanitaria Locale, a operatori dell'A.R.P.A.L. e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 40

Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

1. Il Comune di Carcare con la collaborazione del Gestore del servizio studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
2. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dal Comune di Carcare adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

Art. 41

Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e un recapito telefonico dell'Amministratore.

Art. 42

Controllo della popolazione degli animali allo stato libero

1. E' fatto divieto di somministrare alimenti di qualsiasi genere ed in qualsiasi luogo agli animali, presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al fine di provvedere al controllo della popolazione urbana di animali allo stato libero, per la tutela dell'igiene pubblica, l'Amministrazione Comunale può intraprendere iniziative di dissuasione, di cattura, di sterilizzazione, in accordo con il servizio di medicina veterinaria dell'A.S.L..
3. I proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili pubblici e privati situati all'interno del Centro Abitato, interessati dalla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni, devono provvedere, a propria cura e spese, a:
 - rimuovere eventuali escrementi di piccioni presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
 - mantenere pulite nel tempo le zone sottostanti i fabbricati o le strutture interessate dalla presenza di piccioni;
 - la sistemazione di idonee schermature, diaframmi o dissuasori volti a impedire la sosta e la nidificazione dei piccioni;
 - ai proprietari di immobili ai sensi del D.M. 02.04.1968 n. 1444 è fatto obbligo, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria che interessino le parti comuni dell'edificio (muri maestri, balconi, tetto), di:
 - a) dotare gli edifici di idonei dissuasori al fine di impedire lo stazionamento o la nidificazione di piccioni;
 - b) provvedere alla chiusura con diaframmi in muratura, reti o altro mezzo idoneo, degli accessi ai siti atti alla sosta e nidificazione dei piccioni.

Art. 43

Cave e frantoi

1. I proprietari o i gestori delle cave e dei frantoi in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Art. 44

Sgombero della neve

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il Gestore del servizio deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
 - la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
 - lo spargimento di cloruro o di miscele criodiatriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.
2. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello sgombero della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. In caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 45

Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati e quindi cessano di avere vigore il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23 luglio 2012, le norme contenute nei regolamenti di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme nazionali e regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 46

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con un minimo di € 25,00 sino ad un massimo di € 500,00; è fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, del Codice della Strada e di altre norme speciali.
2. Per le violazioni sotto elencate è prevista la sanzione amministrativa da Euro 85.00 a Euro 500.00:
 - imbrattamento del suolo pubblico;
 - imbrattamento di manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica, stradale ecc.) con scritte, vernici spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia;
 - abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e genere;
 - lancio e/o affissione di volantini o altro materiale pubblicitario e/o avvisi di qualsiasi genere;
 - deposito e abbandono su spazi e aree pubbliche o ad uso pubblico, oppure sugli autoveicoli in sosta, di qualsiasi materiale pubblicitario.

3. E' ammessa la distribuzione di volantini, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, comprese quelle di natura elettorale e sindacale.
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo previsto dal precedente comma, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 689/1981.
5. Per i Condomini e le utenze cui è stata fornita la dotazione di contenitori condominiali di grandi dimensioni, dove sono effettuati i conferimenti dei rifiuti da parte dei singoli utenti, per le violazioni dei regolamenti di cui ai punti precedenti, qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponderanno i condomini o gli utenti in solido tra di loro e la relativa sanzione potrà essere irrogata al condominio oppure agli utenti interessati.
6. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni, nonché per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 689/1981, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.

Art. 47
Norma transitoria

1. La delimitazione delle aree assoggettate a sistemi diversi di raccolta e la delimitazione delle aree interessate alle varie tipologie e frequenze di spazzamento sono stabilite in accordo tra l'Amministrazione Comunale ed il Gestore del servizio.